



CITTÀ DI SCALEA  
(Provincia di Cosenza)  
**COMANDO POLIZIA LOCALE**  
VIA PLINIO IL VECCHIO TEL.0985/282208 FAX 0985/21804

NUMERO <b>07/2019 P.L.</b>	<b>Oggetto</b>
DATA <b>11.03.2019</b>	<b>Sospensione della circolazione dei veicoli su via Pitagora.</b>

*IL RESPONSABILE*

Vista la richiesta prot.n° 123/UT del 11/03/2019 del competente Ufficio Tecnico Comunale Settore V° Servizio di SA, con la quale viene prospettata la necessità di sospendere la circolazione dei veicoli in Via Pitagora nel periodo dal giorno 13.03.2019 al giorno 19.03.2019 con orario dalle ore 07.00 alle ore 20.00, al fine di eseguire lavori di realizzazione della rete fognaria;

Visti gli artt.5 c.3, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Riscontrata l’urgenza di che trattasi;

**ORDINA**

**Dalle ore 07,00 alle ore 20,00 dei giorni dal 13.03.2019 al 19.03.2019, la sospensione della circolazione dei veicoli in Via Pitagora dall’incrocio con Via Mulino e nella sua interezza.**

- 1) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore V° Servizio di SA Manutentivo e/o il Responsabile della Ditta incaricata dei lavori, è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica secondo quanto previsto dall'art.31 e seguenti del Regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada nonché dell'apposizione dei cartelli Fig. II 46 – art.116 “Divieto di transito” consentendo il transito, ove possibile, ai veicoli delle persone residenti, dei diversamente abili e mezzi di soccorso.
- 2) Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale provvede a dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
- 3) Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
- 4) A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro.
- 5) In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs.n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento approvato con D.P.R. n.495/1999.
- 6) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio di Polizia Locale.
- 7) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Codice della Strada.

Dalla Residenza Municipale, li 11.03.2019

**IL RESPONSABILE PL**  
**(I.V. Giovanni PALMA)**

